I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 526/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi all'interno della Comunità di merci ottenute in Spagna, in Portogallo o in un altro stato membro sotto un regime recante sospensione o ristorno di dazi doganali o di altre imposizioni all'importazione — diritto di compensazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 50, paragrafo 3, e 210, paragrafo 3, nonché l'articolo 8, paragrafo 3 del suo protocollo n. 3,

considerando che è necessario determinare a quali condizioni le merci ottenute nella Comunità sotto un regime recante sospensione o ristorno di dazi doganali o di altre imposizioni all'importazione possono essere ammesse al beneficio del regime comunitario, negli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e gli altri stati membri, dall'altro, nonché gli scambi tra questi due nuovi stati membri;

considerando che l'ammissione delle suddette merci al beneficio del regime comunitario, ove non sia subordinata alla percezione di un diritto, qui definito «diritto di compensazione», tendente a compensare gli effetti dell'applicazione di questo regime, rischia di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, nella misura in cui i prodotti impiegati nella loro fabbricazione siano prodotti terzi;

considerando che tale rischio non ha un particolare carattere di gravità purché la riduzione tariffaria negli scambi tra la Spagna e il Portogallo nonché negli scambi tra questi due stati membri, da un lato, e gli altri stati membri, dall'altro, non raggiunga una determinata entità; che, pertanto, è opportuno prevedere, in linea di massima, la riscossione di un diritto di compensazione unicamente nel caso in cui detta riduzione superi dal 25 % al 30 % all'incirca i dazi di base;

considerando che, astrazion fatta dai regimi tariffari particolari risultanti da accordi conclusi dalla Comunità con alcuni paesi terzi, le merci, nella cui fabbricazione sono entrati i prodotti in provenienza da altri paesi terzi, possono essere immesse in libera pratica, a condizione che detti prodotti siano sottoposti integralmente ai dazi doganali previsti nei loro confronti nella tariffa doganale comune o dalla tariffa unificata CECA;

considerando equo, per tali ragioni, che il diritto di compensazione, al quale sarà subordinata l'ammissione delle merci al beneficio del regime comunitario, prenda come base i dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, relativi ai prodotti entrati nella fabbricazione di dette merci che non siano stati sottoposti, all'atto dell'importazione, a dazi doganali e a tasse di effetto equivalente loro applicabili in Spagna, in Portogallo o negli altri stati membri, oppure che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse;

considerando che la percentuale del diritto di compensazione dovrebbe, di norma, essere fissata ad un livello corrispondente alla percentuale della riduzione tariffaria applicabile nello stato membro di importazione; che una traduzione meccanica delle riduzioni considerate in percentuali del diritto di compensazione, tenuto conto in particolare del numero e della diversità dei regimi stabiliti per lo smantellamento dei dazi, rischierebbe di portare all'adozione di misure estremamente complesse e quindi praticamente inapplicabili; che è pertanto opportuno raggruppare le categorie di prodotti per i quali le riduzioni tariffarie sono simili onde diminuire sensibilmente il numero di aliquote del diritto di compensazione, senza tuttavia trascurare la necessità, per evitare deviazioni di traffico, di limitare lo scarto tra tali aliquote e quelle risultanti da un'applicazione rigorosa delle riduzioni previste nell'atto di adesione;

considerando d'altronde, che, a fini di semplificazione, è opportuno prevedere la riscossione di un diritto di compen-

sazione del 100 % qualora il prelievo risultante dall'applicazione rigorosa dell'atto di adesione fosse superiore al 75 %, nonché in tutti i casi in cui il Portogallo applicasse a prodotti comunitari, prima del 31 dicembre 1985, un dazio di entità ridotta;

considerando che, per quanto riguarda prodotti agricoli sottoposti ai prelievi ed alle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune e talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, il fatto di essere ottenuti nella Comunità, in un regime recante sospensione o ristorno di detti prelievi o imposizioni, non è compatibile con l'applicazione del regime degli importi compensativi di cui agli articoli 53 e 72, nonché agli articoli 213 e 240 dell'atto di adesione;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti agricoli oggetto nella Comunità di un'organizzazione comune di mercato nonché i prodotti agricoli trasformati, sottoposti a regolamentazioni specifiche in seguito all'attuazione della politica agricola comune, è opportuno determinare il metodo di calcolo del diritto di compensazione qualora detti prodotti siano entrati nella fabbricazione, in un regime recante sospensione o ristorno delle imposizioni previste nei loro confronti, di merci che non siano oggetto né dell'allegato II del trattato CEE, né del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1] né del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1982/85 [3];

considerando che, a condizione che detti prodotti impiegati siano sottoposti esclusivamente a prelievi e ad altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, è possibile, a fini di semplificazione amministrativa, fissare l'ammontare del diritto di compensazione al quale sarà subordinata l'ammissione delle merci ottenute al beneficio del regime comunitario ad un importo corrispondente all'integralità dell'imposizione sospesa o rimborsata;

considerando che, fintanto che sussistono dazi doganali o l'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, di cui agli articoli 78 e 273 dell'atto di adesione, negli scambi tra la Spagna ed il Portogallo, da un lato, e gli altri stati membri, dall'altro, di taluni prodotti agricoli o di talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli, è opportuno applicare un diritto di compensazione consistente tanto in una percentuale dei dazi doganali della tariffa doganale comune o dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, quanto nell'intero importo del prelievo agricolo o dell'elemento mobile sospeso o rimborsato;

considerando che, poiché gli accordi conclusi tra la Comunità e determinati paesi terzi prevedono misure tariffarie volte all'eliminazione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità, non è necessario prevedere la riscossione del diritto di compensazione per detti prodotti qualora essi siano entrati nella fabbricazione di merci sotto un regime recante sospensione o ristorno di detti dazi; che, tuttavia, per quanto riguarda i prodotti agricoli oggetto di un'organizzazione comune di mercato, nonché le merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli, è necessario, per non pregiudicare il meccanismo dei prezzi, prevedere la riscossione dell'intero importo del prelievo agricolo o dell'elemento mobile sospeso o rimborsato;

considerando che è necessario evitare che il meccanismo del diritto di compensazione venga impiegato al solo scopo di aggirare le disposizioni relative alla percezione di questi diritti o le altre misure di politica commerciale applicabili ai prodotti terzi, sottoponendo tali prodotti ad un trattamento di poca importanza, effettuato sotto un regime recante sospensione o ristorno dei dazi doganali all'importazione;

considerando che è opportuno seguire con attenzione lo sviluppo degli scambi relativi alle suddette merci onde poter adottare adeguate disposizioni nel caso in cui le modalità di ammissione di una di tali merci al beneficio del regime comunitario diano luogo a difficoltà;

considerando che le tasse di cui all'articolo 194 dell'atto di adesione, applicate dal Portogallo nei suoi scambi con gli altri stati membri, nonché i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dal Portogallo ai sensi dell'articolo 196, paragrafo 2, di detto atto, non sono considerati dazi doganali ai fini dell'applicazione del presente regolamento;

considerando che è opportuno stabilire le percentuali del diritto di compensazione unicamente per un periodo limitato, onde tener conto dell'esperienza acquisita per fissare le percentuali applicabili ulteriormente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

GENERALITÀ

Articolo 1

1. Sono ammesse in un altro stato membro al beneficio del regime comunitario, alle condizioni previste dal presente regolamento, le merci ottenute in uno stato membro e per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti non soggetti, secondo i casi:

[1] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.
[3] GU n. L 186 del 13. 7. 1985, pag. 8.

— ai dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente,

— agli importi compensativi di cui agli articoli 53 e 72 o agli articoli 213 e 240 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, agli importi applicati conformemente al meccanismo compensativo di cui all'articolo 270 del suddetto atto, o agli altri importi previsti alla parte quarta, titolo II, capitolo 3 o titolo III, capitolo 3 del suddetto atto,

— ai prelievi e alle altre imposizioni all'importazione fissati nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a certe merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

che erano esigibili in questo stato membro o che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, importi, prelievi agricoli ed altre imposizioni.

2. Il regime comunitario di cui al paragrafo 1 consiste:

a) nell'applicazione degli importi compensativi previsti dagli articoli 53 e 72 o dagli articoli 213 e 240 dell'atto d'adesione o degli importi applicati conformemente al meccanismo compensativo di cui all'articolo 270 del suddetto atto o degli altri importi previsti alla parte quarta, titolo II, capitolo 3 o titolo III, capitolo 3, del suddetto atto, e nell'eliminazione progressiva:

   i) per quanto riguarda le merci considerate dal regolamento (CEE) n. 3033/80:

      — da parte della Spagna e della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, qui definita «Comunità a dieci», dell'elemento fisso di cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 5 di detto atto;

      — da parte del Portogallo e della Comunità dei dieci, dell'elemento fisso di cui all'articolo 213, paragrafo 2, di detto atto;

      — da parte della Spagna e del Portogallo, dell'elemento fisso di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 3 di detto atto;

      — da parte della Comunità a dieci, dell'elemento fisso di cui all'articolo 53, paragrafo 5, ed all'articolo 213, paragrafo 5, dell'atto di adesione,

   ii) per quanto riguarda i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso, da parte della Spagna, del Portogallo e della Comunità a dieci, dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all'articolo 78 e all'articolo 273, di detto atto;

b) nell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente così come delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente per quanto riguarda le merci che vi sono sottoposte.

3. Per l'applicazione del presente regolamento la Comunità a dieci è considerata come un unico stato membro.

Articolo 2

Qualora prodotti in provenienza da paesi terzi siano oggetto di un trattamento insufficiente per essere considerato come una fabbricazione, le merci così ottenute sono ammesse al beneficio del regime contemplato dall'articolo 1, solo a condizione che i prodotti suddetti si trovino in libera pratica conformemente alle disposizioni del trattato CEE o del trattato CECA e dell'atto di adesione. Gli stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i casi in cui essi hanno considerato un trattamento come insufficiente ai sensi del presente articolo.

Articolo 3

Salve restando le condizioni di applicazione del regime di perfezionamento attivo da parte della Spagna e del Portogallo, di cui all'allegato XXXII dell'atto di adesione, sono considerati come entrati nella fabbricazione di merci, nelle circostanze di cui all'articolo 1, paragrafo 1, i prodotti che, in applicazione delle disposizioni della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (1), sono importati nello stato membro di fabbricazione in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente, da importi compensativi, prelievi agricoli o altre imposizioni all'importazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, loro applicabili nel limite di una quantità corrispondente a quella dei prodotti di specie, di qualità e di caratteristiche identiche a quelle dei prodotti presi sul mercato interno di questo stato membro ed entrati nella fabbricazione delle merci spedite verso un altro stato membro, nel quadro di un'operazione di compensazione per equivalenza.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI COMPENSAZIONE

Sezione 1

Principi

Articolo 4

Fatte salve le eccezioni previste dal titolo III, le merci ottenute in uno stato membro nelle circostanze di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono ammesse in un altro stato membro al beneficio del regime comunitario, a condizione che venga riscosso dallo stato membro di fabbricazione, per ogni prodotto entrato nella fabbricazione, un diritto di compensazione.

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

Articolo 5

1. Il diritto di compensazione è calcolato secondo la specie ed il valore o, all'occorrenza, secondo ogni altra base imponibile prevista nei loro confronti, dei prodotti entrati nella fabbricazione, quali sono stati accertati o ammessi dalla dogana nel quadro del regime cui è vincolata detta fabbricazione o, nei casi di cui all'articolo 3, quali sono stati accertati o ammessi dalla dogana al momento dell'importazione dei prodotti di specie, di qualità e di caratteristiche tecniche identiche a quelle dei prodotti presi sul mercato interno, entrati nella fabbricazione delle merci spedite a destinazione di un altro stato membro nel quadro di un'operazione di compensazione per equivalenza.

2. Quando dall'impiego dei prodotti risultano merci di specie diverse, la quantità o, all'occorrenza, il valore dei prodotti entrati nella fabbricazione di ogni specie di merce sono determinati sulla base dei principi di cui agli articoli 17 e 18 della direttiva 69/73/CEE.

Articolo 6

1. La data da prendere in considerazione per la determinazione dell'aliquota dei dazi di cui all'articolo 7 è quella che sarebbe considerata se, invece di essere spedite verso un altro stato membro, le merci ottenute fossero immesse in libera pratica nello stato membro di fabbricazione in assolvimento del regime recante sospensione o ristorno dei dazi e altre imposizioni all'importazione.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti entrati nella fabbricazione di merci in Spagna e in Portogallo e ivi sottoposti, prima del 1° marzo 1986, al regime recante sospensione o ristorno dei dazi e altre imposizioni, l'aliquota dei dazi da prendere in considerazione è quella applicabile a detta data.

2. La data da prendere in considerazione per la determinazione della percentuale del diritto di compensazione è quella in cui l'ufficio doganale competente accetta la dichiarazione mediante la quale l'interessato manifesta la sua volontà di procedere alla spedizione delle merci in causa verso un altro stato membro. Tuttavia, quando dette merci sono introdotte in un deposito doganale, o in zona franca, nello stato membro di fabbricazione, prima di essere spedite in un altro stato membro, la data da prendere in considerazione è quella in cui l'ufficio doganale competente accetta la dichiarazione mediante la quale l'interessato manifesta la sua volontà di sottoporre le merci ad uno dei suddetti regimi.

Sezione 2

Diritto di compensazione applicabile in caso di utilizzazione di prodotti diversi di quelli di cui alla sezione 3

Articolo 7

Per quanto riguarda i prodotti entrati nella fabbricazione di merci, diversi da quelli di cui alla sezione 3, il diritto di compensazione è basato, secondo il caso:

— sul dazio doganale della tariffa doganale comune, quando si tratta di prodotti contemplati dal trattato CEE,

— sul dazio della tariffa unificata CECA, quando si tratta di prodotti contemplati dal trattato CECA.

Articolo 8

1. L'aliquota del diritto di compensazione è costituita da una percentuale dell'aliquota dei dazi di cui all'articolo 7.

2. Nel quadro degli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna,

a) quando le merci ottenute in Spagna

— rientrano nell'elenco di cui all'allegato I, la percentuale è fissata per il periodo 1° marzo 1986 — 31 dicembre 1987 a 0 %;

— non rientrano nell'elenco di cui all'allegato I, la percentuale è fissata a:
60 % per il periodo 1° marzo 1986 — 31 dicembre 1986,
65 % per il periodo 1° gennaio 1987 — 31 dicembre 1987;

b) quando le merci ottenute nella Comunità a dieci

— rientrano nell'elenco di cui all'allegato II, la percentuale è fissata a:
64 % per il periodo 1° marzo 1986 — 31 dicembre 1986,
69 % per il periodo 1° gennaio 1987 — 31 dicembre 1987;

— non rientrano nell'elenco di cui all'allegato II, la percentuale è fissata a:
0 % per il periodo 1° marzo 1986 — 31 dicembre 1986,
35 % per il periodo 1° gennaio 1987 — 31 dicembre 1987.

3. Nel quadro degli scambi tra la Comunità a dieci ed il Portogallo,

a) quando le merci ottenute in Portogallo

— rientrano nell'elenco di cui all'allegato III, la percentuale è fissata a 0 %,

— non rientrano nell'elenco di cui all'allegato III, la percentuale è fissata a 100 %;

b) quando le merci ottenute nella Comunità a dieci

— rientrano nell'elenco di cui all'allegato IV a) la percentuale è fissata a 0 %;

— rientrano nell'elenco di cui all'allegato IV b), la percentuale è fissata a:

50 % per il periodo 1° marzo 1986 — 31 dicembre 1986,

56 % per il periodo 1° gennaio 1987 — 31 dicembre 1987;

— non rientrano negli elenchi di cui all'allegato IV, la precentuale è fissata a 100 %.

4. Nel quadro degli scambi tra la Spagna ed il Portogallo,

a) quando le merci sono ottenute in Spagna, il diritto di compensazione è quello previsto dal paragrafo 3, punto b);

b) quando le merci sono ottenute in Portogallo, il diritto di compensazione è quello previsto dal paragrafo 2, punto b).

Tuttavia, tale percentuale è fissata al 100 % quando le merci ottenute in Portogallo, rientranti nei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, escluse quelle oggetto dei regolamenti (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [1], (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80, soddisfano le condizioni previste nelle disposizioni adottate, o che saranno adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo n. 3 dell'atto di adesione, per ottenere il carattere di «prodotti originari» del Portogallo.

Articolo 9

Per quanto riguarda le merci rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, entrate nella fabbricazione di altre merci, il diritto di compensazione rappresenta l'intero importo dell'elemento mobile sospeso e ristornato ed una percentuale dell'elemento fisso previsto all'importazione di queste stesse merci nella Comunità a dieci in provenienza da paesi terzi. Detta percentuale è fissata conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

Sezione 3

Diritto di compensazione applicabile in caso di utilizzazione di prodotti agricoli sottoposti al regime dei prelievi ed altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, esclusi i prodotti considerati dal regolamento (CEE) n. 3033/80

Articolo 10

1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli sottoposti al regime di prelievi ed altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune ed i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio [2] o del regolamento (CEE) n. 2783/75, entrati nella fabbricazione di merci, il diritto di compensazione rappresenta l'intero importo dell'imposizione sospesa o ristornata.

Tuttavia, il diritto di compensazione applicabile ai prodotti di cui agli articoli 78 e 273 dell'atto di adesione, rappresenta l'intero importo dell'elemento mobile sospeso o ristornato ed una percentuale dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che rientra nel calcolo dei dazi all'importazione di detti prodotti in provenienza dai paesi terzi nella Comunità a dieci.

2. Quando i prodotti entrati in una fabbricazione sono sottoposti a dazi doganali ed a prelievi o ad altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, il diritto di compensazione rappresenta l'intero importo del prelievo agricolo o dell'imposizione sospesa o ristornata ed una percentuale del dazio doganale della tariffa doganale comune.

3. Dei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 per la determinazione del diritto di compensazione non viene tenuto conto degli importi compensativi monetari; tuttavia il coefficiente monetario si applica ai dazi all'importazione fissati in ECU.

Articolo 11

1. Salvo restando quanto disposto dall'articolo 9, la percentuale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo capoverso, e paragrafo 2, è la seguente:

a) nel quadro degli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna,

— quando le merci sono ottenute in Spagna, quella prevista per le merci di cui all'allegato V;

— quando le merci sono ottenute nella Comunità a dieci, quella prevista per le merci di cui all'allegato VI;

b) nel quadro degli scambi tra la Comunità a dieci ed il Portogallo,

— quando le merci sono ottenute in Portogallo, quella prevista per le merci di cui all'allegato VII;

— quando le merci sono ottenute nella Comunità a dieci, 0 %;

c) nel quadro degli scambi tra la Spagna ed il Portogallo: 0 %.

[1] GU n. L 182 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

[2] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20

2. Quando una merce non figura in uno degli allegati da V a VII, la percentuale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, è pari allo 0 %.

TITOLO III

ECCEZIONI

Articolo 12

1. Le merci ottenute in uno stato membro nelle circostanze di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono ammesse in un altro stato membro al beneficio del regime comunitario, senza riscossione del diritto di compensazione sui prodotti entrati nella loro fabbricazione, quando questi

a) rientrano nell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato CEE o,

b) rientrano nel trattato CECA e sono stati immessi in libera pratica in uno stato membro, o

c) sono stati ottenuti in un altro stato membro e soddisfano essi stessi le condizioni per essere ammessi al beneficio del regime comunitario.

2. Tuttavia, le merci oggetto di un'organizzazione comune di mercato o del regolamento (CEE) n. 3035/80 fabbricate od ottenute a partire da prodotti di cui alla sezione 3 del titolo II, importati da uno stato membro, possono essere ammesse al beneficio del regime comunitario unicamente nel caso in cui detti prodotti siano stati sottoposti, nello stato membro di fabbricazione, alle riscossione di un diritto di compensazione pari agli importi compensativi «adesione» sospesi o ristornati.

Articolo 13

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4 e fatte salve le disposizioni che potrebbero essere successivamente previste al fine di evitare distorsioni di concorrenza all'interno della Comunità, non è riscosso alcun diritto di compensazione sui prodotti importati da paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi che comportano la concessione di un regime tariffario preferenziale nella misura in cui detti prodotti soddisfano le condizioni richieste per beneficiare di questo regime nella Comunità.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui alla sezione 3 del titolo II, le norme previste dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, si applicano al prelievo agricolo o all'elemento mobile risultante da detti accordi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

La prova dello statuto doganale dei prodotti impiegati e delle merci ottenute deve essere fornita conformemente ai metodi di collaborazione amministrativa previsti al riguardo dal regolamento (CEE) n. 409/86 della Commissione [1].

Articolo 15

Le merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti che, se fossero stati posti in libera pratica al momento del loro vincolo ad un regime comportante sospensione o ristorno dei dazi ed altre imposizioni all'importazione, sarebbero stati passibili di dazi antidumping, sono ammesse in un altro stato membro al beneficio del regime comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, unicamente a condizione che detti dazi antidumping vengano riscossi nello stato membro di fabbricazione per ciascuno dei prodotti entrati in tale fabbricazione ai quali sono applicabili.

Articolo 16

Quando l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento comporta, o può comportare, difficoltà di carattere economico, dovute in particolare ad un eventuale aumento dell'onere doganale totale applicabile ai prodotti ottenuti, la Commissione decide di sua propria iniziativa o su richiesta di uno stato membro, gli adattamenti che essa reputa necessari per ovviare alla situazione.

Articolo 17

Gli stati membri informano la Commissione delle misure da essi adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, come pure di ogni problema derivante dall'applicazione medesima.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,*

Esso è applicabile dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

[1] GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.

ALLEGATO I

Elenco delle merci di cui all'articolo 8, paragrafo 2, punto a)

N. della tariffa	Designazione delle merci
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio:
	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro
	B. Glucosio e sciroppo di glucosio; malto-destrina e sciroppo di malto-destrina:
	I. Glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»
	D. altri
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Capitolo 19	Preparazione a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:
	C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
	II. altri
	D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
	II. altri
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene
	C. Gelati
	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari
	E. Preparazioni dette «fondute»

N. della tariffa	Designazione delle merci
21.07 *(segue)*	G. altre:
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %
	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 16 %
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07:
	B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):
	A. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):
	II. altri (CECA)
	B. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso *(CECA)*
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:
	A. Polveri d'altoforno (polveri della bocca d'altoforno) *(CECA)*
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili *(CECA)*

N. della tariffa	Designazione delle merci
27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti *(CECA)*
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba, agglomerati o non; carbone di scorta: A. Coke e semi-coke di carbon fossile: II. altri *(CECA)* B. Coke e semi-coke di lignite *(CECA)*
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. D-Mannitolo (mannite) III. D-Glucitolo (sorbite)
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. Caseine C. altri
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. Albumine: II. altre a) Ovoalbumina e lattoalbumina
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. Rozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce **29.04** C III
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05

N. della tariffa	Designazione delle merci
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse *(CECA)*
73.02	Ferro-leghe: A. Ferro-manganese: I. contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato) *(CECA)*
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio *(CECA)*
73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna) *(CECA)*
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse *(CECA)*
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: I. laminati *(CECA)* B. Bramme e bidoni: I. laminati *(CECA)*
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio *(CECA)*
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. semplicemente laminate o estruse a caldo *(CECA)* D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: a) laminate o estruse a caldo *(CECA)*
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi finiti: A. Profilati: I. semplicemente laminati o estrusi a caldo *(CECA)* IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati o estrusi a caldo *(CECA)* B. Palancole *(CECA)*

N. della tariffa	Designazione delle merci
73.12	Mastri di ferro o di acciaio, daminati a caldo o a freddo:
	A. semplicemente laminati a caldo *(CECA)*
	B. semplicemente laminate a freddo:
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) *(CECA)*
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	III. stagnati:
	a) Latta *(CECA)*
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):
	a) semplicemente placcati:
	I. laminati a caldo *(CECA)*
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:
	A. Lamiere dette « magnetiche » *(CECA)*
	B. altre lamiere:
	I. semplicemente laminate a caldo *(CECA)*
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
	b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm *(CECA)*
	c) di 1 mm o meno *(CECA)*
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare *(CECA)*
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
	b) stagnate *(CECA)*
	c) zincate o piombate *(CECA)*
	d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litrografate, ecc.) *(CECA)*
	V. altrimenti foggiate o lavorate:
	a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:
	2. altre *(CECA)*
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:
	A. Acciai fini al carbonio:
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
	b) altri *(CECA)*
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere *(CECA)*
	IV. Larghi piatti *(CECA)*
	V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo *(CECA)*
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
	I. semplicemente placcati:
	aa) laminati o estrusi a caldo *(CECA)*
	VI. Nastri:
	a) semplicemente laminati a caldo *(CECA)*
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	I. semplicemente placcati:
	aa) laminati a caldo *(CECA)*

N. della tariffa	Designazione delle merci
73.15 *(segue)*	A. VII. Lamiere: a) semplicemente laminate a caldo *(CECA)* b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore: 2. inferiore 3 mm *(CECA)* c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie *(CECA)* d) altrimenti foggiate o lavorate: I. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare *(CECA)* B. Acciai legati: I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b) altri *(CECA)* III. Sbozzi in rotoli per lamiere *(CECA)* IV. Larghi piatti *(CECA)* V. Barre (comprese la vergella o bordine e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b) semplicemente laminati o estrusi a caldo *(CECA)* d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa) laminati o estrusi a caldo *(CECA)* VI. Nastri: a) semplicemente laminati a caldo *(CECA)* c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa) laminati a caldo *(CECA)* VII. Lamiere: a) Lamiere dette «magnetiche» *(CECA)* b) altre lamiere: 1. semplicemente laminate a caldo *(CECA)* 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: bb) inferiore a 3 mm *(CECA)* 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie *(CECA)* 4. altrimenti foggiate o lavorate: aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare *(CECA)*
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie: A. Rotaie: II. altre *(CECA)* B. Controrotaie *(CECA)* C. Traverse *(CECA)* D. Stecche e piastre d'appoggio: I. laminate *(CECA)*

ALLEGATO II

Elenco delle merci di cui all'articolo 8, paragrafo 2, punto b)

N. della tariffa	Designazione delle merci
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:
	es B. Costanze pectiche, pectinati e pectati:
	— Pectati
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.17	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	A. Degras
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenti cacao
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.02	Estratti o essenze di caffè, die tè o di mate e preparazione a base di questi estratti o essenza; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti
21.03	Farina di senapa e senapa preparata
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	G. altre:
	ex I. non contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:
	— Preparazioni composte non alcoliche (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
	— Miscele di piante per la preparazione di bevande
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07
22.04	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati» per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande contenenti alcole di distillazione:
	ex I. Rum, arack, tafia:
	— Rum e tafia

N. della tariffa	Designazione delle merci
25.11	Solfato di bario naturale (baritina); carbonate di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario:
	B. Carbonato di bario, anche calcinato
25.13	Pietra pomice, smeriglio, corindone naturale, granato naturale e altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente:
	B. altri
25.14	Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente, magnesia completamente calcinata (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altri ossidi di magnesio, anche chimicamente puri:
	A. Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio naturale calcinato
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.27	Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata, talco:
	B. Steatite naturale, frantumata o in polvere
25.31	Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluoro:
	A. Spato fluoro
25.32	Materie minerali non nominate né comprese altrove:
	A. Ossidi di ferro micacei naturali
27.03	Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba:
	B. Agglomerati di torba
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba, agglomerati o no; carbone di storta:
	ex C. altri:
	— Carbone di storta
27.10	Oli di petrolio di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantitá di oli di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
27.12	Vaselina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsh», «slack wax», ecc.), anche colorati
27.14	Bitume di pertrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
	C. altri:
	II. non nominati

N. della tariffa	Designazione delle merci
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut-backs», ecc.)
28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio): A. Fluoro ex D. Iodio — greggio
28.04	Idrogeno; gas rari; altri metalloidi: C. altri metalloidi: I. Ossigeno ex V. altri — Arsenico e boro
28.05	Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio: A. Metalli alcalini: ex III. Litio: — di qualità nucleare ex B. Metalli alcalino-terrosi: — Calcio greggio di qualità nucleare D. Mercurio
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo: A. Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo
28.28	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici: E. Ossidi di stagno
28.39	Nitriti e nitrati: B. Nitrati: ex I. Nitrati: — naturali
28.51	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce 28.50; loro composti inorganici o organici di costituzione chimica definita o no
28.58	Altri composti inorganici (compresa le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi: A. Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza

N. della tariffa	Designazione delle merci
29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi: A. Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici: II. Cloruri: a) saturi: ex 2. altri: — Cloruri di metilene
29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi: B. Derivati nitrati e nitrosi: ex II. altri: — Trinitrobutilmetaxilene (muschio-vilene) e dinitrobutilparacimene (muschio-cimene)
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli: A. Monofenoli: ex IV. altri: — Ottilfenolo e nonilfenolo
29.13	Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: B. Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici: ex II. altri: — Ionone e metilionone
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e paracidi, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi policarbossilici aciclici: ex II. Anido malonico, acido adipico, loro sali e loro esteri — Acido adipico
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi carbossilici a funzione alcool III. Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri
29.19	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: B. Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-cloroetile) ex C. altri: — Acido glicerofosforico e suoi sali — Dimetilfosfato e dibromodicloroetilene

N. della tariffa	Designazione delle merci
29.21	Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati nitrosi: B. altri prodotti: ex II. altri: — Alfa-beta-1,2,3,4,7,7esacloro-biciclo (2,2,1) eptene-(2)-bis-(ossimetilene) 5,6-solfito
29.22	Composti a funzione ammina: B. Poliammine acicliche: ex II. altri: — Ammine etileniche
29.25	Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico: B. Ammidi cicliche: III. altre ammidi cicliche: ex b) altre: — L-naftil-N-metilcarbammato
29.31	Tiocomposti organici: ex B. altri: — Tiofosfati
29.34	Altri composti organo-minerali: B. Tetraetilpiombo (piombo tetraetile)
29.39	Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni
29.41	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati: A. Eterosidi delle ditigali
29.42	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati: B. Alcaloidi della china: I. Chinina e solfato di chinina ex II. altri: — Cinconina e cinconidene e loro sali rispettivi e sali di chinina diversi dal solfato
29.43	Zuccheri chimicamente puri, accettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42

N. della tariffa	Designazione delle merci
30.01	Chiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove: ex A. ghiandole ed altri organi, disseccati: — Lobi anteriori e posteriori dell'ipofisi B. altri: ex II. non nominati: — estratti di cuore, di prostata, di cartilagine, di midollo osseo, di cervello, di duodeno e di ossa
30.02	Sieri specifici di animali o di persone immunizzate; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili: ex A. sieri e vaccini: — Vaccini antipoliomielitici e antirubeolici
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria: A. non condizionati per la vendita al minuto: II. altri: ex b) non nominati: — a base di insulina B. condizionati per la vendita al minuto: II. altri: ex b) non nominati: — a base di insulina
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici: A. Previsti alla lettera A della nota 2 di questo capitolo: ex 1. Perfosfati: — Perfosfati semplici
31.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale: E. Indaco naturale
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi, fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di lamelle o di fiocchi: C. Lustri liquidi e preparazioni simili; ingobbi
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 1 di questo capitolo: B. Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)

N. della tariffa	Designazione delle merci
33.01	Oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti; resincidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage», o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali: A. Oli essenziali non deterpenati: ex I. di agrumi: — di arance amare o dolci, di limoni e di **mandarini** II. altri: ex a) di geranio, di garofano, di niauli, di ylang-ylang: — altri non di geranio B. Oli essenziali deterpenati ex C. Resinoidi: — di labdano e di musco di quercia D. Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenuti per «enfleurage» o macerazione
34.03	Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensimaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi: ex A. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi: — contenenti 50 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine, colle di caseina: A. Caseina ex C. altri: — Caseinati
35.04	Peptoni ed altre sostanze proteiche (esclusi gli enzimi della voce 35.07) e loro derivati; polvere di pelle, trattata o no al cromo
35.07	Enzimi; enzimi preparati, non nominati né compresi altrove
36.08	Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce: A. di larghezza inferiore a uguale a 35 mm: ex II. altre: — perforate, per immagini policrome ex B. di larghezza superiore a 35 mm: — perforate, per immagini policrome
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive: A. Pellicole cinematografiche: ex II. altre positive: — di attualità

N. della tariffa	Designazione delle merci
37.07	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti o non la registrazione del suono o portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive: B. altre: II. altre positive: a) Pellicole cinematografiche d'attualità b) altre, di larghezza: 1. inferiore a 10 mm 2. da 10 mm inclusi a 34 mm esclusi ex 3. da 34 mm inclusi a 54 mm esclusi: — inferiore a 35 mm
38.03	Cartoni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito: C. Neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: G. Catalizzatori: ex X. altri: — Ottilfenolo e nonilfenolo in miscela
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni/tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): C. altri: ex II. Polietileni tetraalogenati: — nelle forme di cui alla nota 3, a) e b), di questo capitolo ex XIII. Resine cumaroniche, resine ideniche e resine cumaronindeniche: — Resine cumaronindeniche
39.05	Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.): ex B. altri: — Derivati chimici della gomma naturale
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci da 39.01 al 39.06 incluso: B. altri: V. di altre sostanze: b) Ventagli e ventuole a mano, loro ossature e parti di ossature.
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie: B. altri: ex II. non nominati: — Camere d'aria, ciascuna di peso superiore a 0,5 kg

N. della tariffa	Designazione delle merci
ex 40.12	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite:
	— Tettarelle, tiralatte, succhiotti, cappucci, tappe e capsule sterilizzanti
40.16	Lavori di ebanite:
	B. altri
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci 41.06 e 41.08:
	B. di bovini (compresi di bufali), semplicemente conciati con cromo, allo stato umido (wet blue)
	C. altri cuoi e pelli
41.04	Pelli caprine preparate, escluse quelle delle voci 41.06 e 41.08:
	B. altre pelli
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci 41.06 e 41.08:
	B. altre pelli
ex 41.06	Cuoi e pelli scamosciati:
	— esclusi quelli di ovini
41.08	Cuoio e pelli verniciati o metalizzati
41.10	Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borsa per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.) e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:
	ex B. di altre materie:
	— di cuoio o di pelli naturali
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti
42.05	Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti
42.06	Lavori di budelle, di pellicola d'intestini (baudruches), di vesciche o di tendini
43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti:
	ex A. Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti:
	— di conigli e di lepri
	— di foche o di lontre di mare, tinte o no

N. della tariffa	Designazione delle merci
44.07	Traversine di legno per strade ferrate
44.09	Liste di legno per cerchi; pali staccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; legno in fuscelli; legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito né curvato o altrimento lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili
44.11	Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali, anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici
44.22	Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex A. Legname da bottaio, anche segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato: — escluso il legno di essenze resinose
44.28	Altri lavori di legno: D. altri: ex II. non nominati: — Quadrelli di legno (pavimentazione stradale)
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
46.02	Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio tessuti o paralizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie: B. Stuoie grossolane; impagliature per l'imballaggio di bottiglie, graticci ed altri oggetti grossolani per l'imballaggio o la protezione
46.03	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti della voce 46.02; lavori di luffa
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: C. Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature
49.07	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi: A. Francobolli, marche da bollo e simili C. altri: ex II. non nominati: — Carta bollata

N. della tariffa	Designazione delle merci
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento: ex B. altri: — Immagini, incisioni e tavole su carta, cartone o materie plastiche, riconoscibili come destinate ad essere inserite in libri o negli oggetti del capitolo 49 — Cataloghi, in lingue diverse dallo spagnolo, di oggetti di fabbricazione non spagnola; cataloghi, in tutte le lingue, di case editrici, nonché pubblicazioni di propaganda turistica in lingue diverse dallo spagnolo
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
52.01	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati
52.02	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 52.01 per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili
53.02	Peli fini o grossolani, in massa: A. Peli fini o grossolani, preparati (imbianchiti, tinti, ecc.) e arricciati
54.03	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto
54.04	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto
54.05	Tessuto di lino o di ramiè
57.06	Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03
57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta: A. Filati di canapa D. altri
57.10	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03
57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nelle fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili
59.14	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati

N. della tariffa	Designazione delle merci
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili:
	B. Veli e tele da buratti, anche confezionati
	D. altri
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:
	D. Ventagli e ventole a mano
ex 64.03	Calzature di legno con suole esterne di legno e di sughero:
	— Calzature esclusivamente di legno o di sughero
64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)
64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materie, eccetto il metallo:
	ex A. Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne:
	— non di gomma o di materie plastiche artificiali
	ex B. altre:
	— non di gomma o di materie plastiche artificiali
64.06	Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi o oggetti simili; loro parti
65.01	Campagne non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli
65.02	Campagne o forme per cappelli, ottenute per intreccio o unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiate
65.03	Cappelli copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con la campane o con i dischi o piatti della voce 65.01, anche guarniti
65.04	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti:
	A. non guarniti:
	II. di altre materie
	ex B. guarniti:
	— per uomini
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per cappelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti
ex 65.06	Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti:
	— esclusi i berretti di gomma o di materie plastica artificiale e i caschi metallici

N. della tariffa	Designazione delle merci
65.07	Strisce per guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi
66.01	Ombrelli (da pioggia o da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili
66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili
66.03	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci 66.01 e 66.02
67.01	Pelli ed altre parti d'uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati: ex B. altri: — Oggetti confezionati, escluse le piume
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali: A. Fiori, foglie, frutti artificiali, e loro parti: ex I. Parti: — non di materie plastiche artificiali ex II. altri: — non di materie plastiche artificiali
67.03	Cappelli rimessi o altrimenti preparati: lana, peli e altre materie tessili, preparate per la fabbricazione di posticci e oggetti simili
ex 67.04	Posticci (parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche, ecc.) e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine): — esclusi i posticci e oggetti analoghi
ex 68.01	Blocchetti e lostre per pavimentazioni, bordi marciapiede, di pietre naturali diverse dall'ardesia: — di spessore superiore a 20 mm
68.15	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto (micanite, micafolium, ecc.): ex B. Lastre, fogli o nastri formati con residui di sfaldature o di polvere di mica, anche fissati su supporto — Fogli di polvere di mica, di spessore massimo di 0,12 mm
68.16	Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove: ex B. altri: — Lavori di materie refrattarie fuse elettricamente
69.01	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi calorifughi d farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (kieselgue, tripolite, diatomite, ecc.)

N. della tariffa	Designazione delle merci
69.06	Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili:
	A. di terracotta comune
	ex B. di altre materie ceramiche:
	— non di gres
70.03	Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica):
	ex B. altro:
	— in biglie
	— a basso coefficiente di dilatazione, esclusi i tubi con coefficiente di dilatazione superiore a 40×10^{-7}
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:
	ex A. armato:
	— lastre gregge, di spessore superiore a 4 mm ed altre dimensioni non superiori a 400 mm
	ex B. altro:
	— lastre gregge, di spessore superiore a 4 mm ed altre dimensioni non superiori a 400 mm
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:
	— lastre levigate, non aramate, di sezione incolore o bianca, di spessore superiore a 4 mm e altre dimensioni non superiori a 400 mm
ex 70.11	Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili:
	— ampolle, anche con presa di anodo, semplicemente ottenute mediante stampaggio senza rivestimento né lavorazione ulteriore, per tubi catodici
ex 70.16	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie:
	— Vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
ex 70.18	Vetro da ottica ed elementi da vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente:
	— esclusi gli sbozzi di vetro da occhiali o i dischi perforati con indice di rifrazione tra 1,5 e 1,55 incluso, sferici e torici e con una faccia trasparente

N. della tariffa	Designazione delle merci
70.19	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello):
	A. Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro:
	II. Imitazioni di perle fini
	III. Imitazioni di pietre preziose e semipreziose
	IV. Conterie simili di vetro:
	ex a) Granuli sferici (ballotines):
	— con indice di rifrazione superiore a 1,9
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:
	ex B. Fibre tessili e lavori di fibre tessili:
	— Fibre continue di vetro tessile («silione») escluse quelle in forma di filati tagliati e stoppioni («Rhovyl»)
ex 70.21	Altri lavori di vetro:
	— Apparecchi per uso industriale e loro parti, di vetro a basso coefficiente di dilatazione
71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:
	B. altre:
	I. per usi industriali
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
	ex A. di metalli preziosi:
	— con pietre preziose o perle fini
	ex B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
	— con pietre preziose o perle fini
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:
	A. Lavori di perle fini:
	II. altri
	B. Lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:
	I. esclusivamente di pietre preziose:
	b) altri
	II. altri

N. della tariffa	Designazione delle merci
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci da 73.06 a 73.14 incluso: A. Acciai fini al carbonio ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — con dimensione della sezione trasversale uguale o superiore a 5 mm
Capitolo 77	Magnesio, berillio (glucinio)
Capitolo 81	Altri metalli comuni
ex 82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegno, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro: — Manipolatori a distanza per sostanze radioattive, maneggiabili « a mano libera » come un utensile — Diamanti tagliavetro
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: A. Motori per aerodine, rispondenti alla definizione della nota complementare 1 di questo capitolo: II. altri D. Parti e pezzi staccati: II. di altri motori: a) per aerodine
84.08	Altri motori e macchine motrici: A. Propulsori a reazione: I. Turboreattori: b) altri II. altri (statoreattori, pulsoreattori, razzi, ecc.): b) non nominati D. Parti e pezzi staccati: II. altri: ex a) di propulsori a reazione o di turbopropulsori — di propulsori a reazione
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11 A. Appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati *(EURATOM)*
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas: A. per la separazione degli isotopi del'uranio *(EURATOM)* B. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati *(EURATOM)*

N. della tariffa	Designazione delle merci
84.18 *(segue)*	C. altri: II. non nominati: a) centrifughe ed idroestrattori centrifughi: ex 2. altri: — per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (deuterio e suoi composti) ex b) Apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas: — per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (deuterio e suoi composti)
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari: ex A. Macchine da scrivere: — elettriche, escluse le macchine portatili
84.52	Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette «contabili», registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione: A. Macchine calcolatrici elettroniche ex B. altre: — Macchine affrancatrici per la corrispondenza, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione a loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento d'informazione su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove: B. altre
84.54	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.) ex B. altri: — Duplicatori ettografici o a matrice (stencil), con dispositivi separatori per concetto
84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 84.51 a 84.54 incluso: ex C. altri: — esclusivamente destinati alle macchine della voce 84.53
84.57	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo: A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A *(EURATOM)* B. Reattori nucleari *(EURATOM)* C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) *(EURATOM)*

N. della tariffa	Designazione delle merci
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche: A. Lampade, tubi e valvole: ex II. Tubi per apparecchi di presa dalle immagini in televisione; tubi convertitori o intensificatori di immagini; tubi fotomoltiplicatori: — Tubi fotomoltiplicatori, con un fotocatodo producente una corrente almeno uguale a 10 microampère per lumen, con amplificazione media superiore a 10^5, e con qualsiasi altro sistema di moltiplicazione diretta attivato con ioni positivi, destinati ad essere utilizzati con gli strumenti per la rilevazione delle radiazioni nucleari, quali particelle alfa e beta, raggi gamma, neutroni e protoni della voce 90.28 ex V. altri: — Tubi di accelerazione e di paralizzazione dei tipi utilizzati negli spettrometri e negli spettrografi di messa — Fonti intense elettroniche di ioni positivi destinate ad essere utilizzate con acceleratori di particelle, spettrometri di massa ed altri apparecchi analoghi B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori E. Parti e pezzi staccati
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo: A. per la produzione dei prodotti della voce 28.51 *(EURATOM)* B. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati *(EURATOM)* C. altri: ex II. altre macchine ed apparecchi: — Ciclotroni, generatori elettrostatici del tipo «van de Graaf» o «Crockroft e Walton», acceleratori lineari ed altre macchine elettronucleari, in grado di erogare un'energia superiore a un milione di elettron volts alle particelle nucleari
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci B. per il trasporto di merci: I. autocarri appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività *(EURATOM)*
88.01	Aerostati: ex B. altri: — esclusi i palloni-sonda per la meteorologia ed altri usi
88.02	Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); rotochutes: A. Funzionanti senza macchina propulsiva: II. altre

N. della tariffa	Designazione delle merci
88.02 *(segue)*	B. funzionanti con macchina propulsiva: I. Elicotteri: b) altri II. altre: b) non nominate: ex 1. di 2 000 kg o meno: — Autogiri — altre, escluse quelle a uno o a due motori a elica o a reazione, con una potenza o spinta massima al decollo, per motore, rispettivamente di 550 CV o di 500 kg ex 2. di 2 000 kg esclusi a 15 000 kg inclusi: — Autogiri — altre, escluse quelle a uno o due motori a elica o a reazione, con una potenza o spinta massima al decollo, per motore, rispettivamente di 550 CV o di 500 kg ex 3. di più di 15 000 kg — altre, escluse quelle a uno o due motori a elica o a reazione, con una potenza o spinta massima al decollo, per motore, rispettivamente di 550 CV o di 500 kg
88.03	Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci 88.01 e 88.02: A. di aerostati: II. altri
88.05	Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati: A. Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; loro parti e pezzi staccati B. Apparecchiature al suolo di allevamento al volo; loro parti e pezzi staccati II. altri
ex 90.09	Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione: — Lettori di microfilm — Apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione a dispositivo elettronico incorporato che assicura l'automatismo del filtraggio o dell'esposizione, esclusi gli apparecchi speciali per la arti grafiche
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e le microproiezione
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (macchine per disegnare, pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili: ex B. Macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, proiettori di profili — Serie di calibri o misure-campione (tipo Johanson) — Macchine automatiche di verifica dell'ermeticità dei contenitori

N. della tariffa	Designazione delle merci
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi: A. Strumenti e apparecchi elettronici: II. altri: ex b) altri: — Banchi di prova per aerei e razzi — Regolatori e stabilizzatori di tensione, d'intensità e frequenza ad azione rapida superiore a 0,05 secondi e di stabilità superiore allo 0,05 % — Macchine e apparecchi per la misurazione di coordinate a lettura digitale automatica B. altri: ex II. non nominati: — Banchi di prova per aerei e razzi — Regolatori e stabilizzatori di tensione, d'intensità e frequenza ad azione rapida superiore a 0,05 secondi e di stabilità superiore allo 0,05 %
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili: ex A. elettrici o elettronici: — Cronometri di marina e simili ex B. altri: — Cronometri di marina e simili
92.10	Parti, pezzi staccati ed accessori di strumenti musicali, compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie: A. Meccanismi di scatole musicali ex C. Corde armoniche: — Metronomi e diapason, apparecchi ausiliari meccanici, linguette, anche montate sulle loro placche (voci di armoniche a bocca e di fisarmoniche, carte e cartoni perforati per strumenti musicali automatici, armature di pianoforti verticali e a coda, meccanismi, accessori vari per pianoforti
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immaggini e del suono in televisione: A. Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono: ex I. Apparecchi di registrazione: — Macchine per l'incisione di dischi flessibili B. Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione

N. della tariffa	Designazione delle merci
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi: A. Preparati per la registrazione ma non registrati B. registrati: I. Cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie, esclusi i nastri magnetici
93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce: ex A. Per rivoltelle e pistole della voce 93.02 e per pistole mitragliatrici della voce 93.03: — per pistole-mitragliatrici della voce 93.03, loro parti e pezzi staccati — Munizioni metalliche per armi rigate da caccia o da tiro sportivo B. altri: I. da guerra II. non nominati: ex a) Cartucce da caccia o da tiro: — Munizioni metalliche per armi rigate
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce 94.02) e loro parti: B. altri: ex II. non nominati: — non imbottiti né guarniti, e loro parti, di materie vegetali diverse dal legno (vimini, canne, bambù, ecc.)
94.03	Altri mobili e loro parti: ex B. altri: — di materie vegetali diverse dal legno (vimini, canne, bambù, ecc.)
95.05	Tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori): A. Corallo naturale o ricostituito, lavorato: ex I. combinato con altre materie: — semplicemente lavorato ex II. altro: — semplicemente lavorato B. altri: ex II. non nominati — semplicemente lavorati

N. della tariffa	Designazione delle merci
95.08	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate (compresi i lavori); lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomma o resine naturali (coppole, colofonia, ecc.), di paste da modellare, ed altri lavori modellati o intagliati non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 35.03 e suoi lavori: ex B. altri: — Materie vegetali o minerali da intaglio, semplicemente lavorate
96.05	Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia
98.04	Pennini da scrivere e punte per pennini: B. Punte per pennini
98.05	Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi: A. Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini: ex II. altri: — Lapis di ardesia B. Gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi da bigliardi
98.06	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate
ex 98.09	Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili: — Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili

ALLEGATO III

Elenco delle merci di cui all'articolo 8, paragrafo 3, punto a)

N. della tariffa	Designazione delle merci
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:
	B. altri
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penna o delle loro parti:
	A. Piume da letto e calugine:
	II. altre
	B. altri
05.13	Spugne naturali:
	B. altre
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:
	ex B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
	— Pectati
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):
	A. Vimini:
	II. altri
	B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:
	A. Acido stearico
	B. Acido oleico
	ex C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione:
	— esclusi i prodotti ottenuti dal legno di pino del tenore di acido grasso uguale o superiore al 90 % in peso
	D. Alcoli grassi industriali

N. della tariffa	Designazione delle merci
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:
	A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente
	B. Cere d'api o di altri insetti, anche colorate artificialmente
	II. altre
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
	B. altre
15.17	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	A. Degras
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	A. Estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie
18.03	Cacao in massa in (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:
	A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze
	B. Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze
	C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
	I. Cicoria torrefatta
	D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
	I. Cicoria torrefatta
21.03	Farina di senapa e senapa preparata
21.04	Salse; condimenti composti:
	B. Salse a base di purè di pomodori
	C. altri
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre, o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

N. della tariffa	Designazione delle merci
21.06	Lieviti naturali, vivo o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	I. Lieviti madre selezionati (lieviti di colture)
	III. altri
	B. Lieviti naturali morti
	C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	G. altre:
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:
	A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate) (comprese le acque minerali aromatizzate e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07:
	ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:
	— non contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:
	ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:
	— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE
	ex B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più:
	— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:
	A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti:
	ex I. 2 l o meno:
	— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE
	ex II. più di 2 l:
	— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE
	B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»):
	II. altri

N. della tariffa	Designazione delle merci
22.09 *(segue)*	C. Pevande contenenti alcole di distillazione:
	I. Rum, arack, tafia
	II. Gin
	III. Whisky
	IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie
	V. altre, presentate in recipienti contenenti:
	ex a) 2 l o meno:
	— escluse quelle contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
	ex b) più di 2 l:
	— escluse quelle contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco
29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	ex B. altri:
	— Metilglucosidi
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi:
	ex I. Acido formico, suoi sali e suoi esteri:
	— Esteri di mannitolo o di sorbitolo
	II. Acido acetico, suoi sali e suoi esteri:
	c) Esteri dell'acido acetico:
	ex 4. altri:
	— Esteri di mannitolo o di sorbitolo
	ex V. Acidi bromoacetici, loro sali e loro esteri:
	— Esteri di mannitolo o di sorbitolo
	ex VI. Acido progiônico, suoi sali e suoi esteri:
	— Esteri di mannitolo o di sorbitolo
	ex VII. Acido butirrico e acido isobutirrico, loro sali e loro esteri:
	— Esteri di mannitolo o di sorbitolo
	ex VIII. Acido valerico e suoi isomeri, loro sali e loro esteri:
	— Esteri di mannitolo o di sorbitolo
	IX. Acido palmitico, suoi sali e suoi esteri:
	ex b) Sali ed esteri dell'acido palmitico:
	— Esteri di mannitolo o di sorbitolo
	X. Acido stearico, suoi sali e suoi esteri:
	b) Sali ed esteri dell'acido stearico:
	ex 2. altri:
	— Esteri di mannitolo o di sorbitolo
	ex XI. altri:
	— Esteri di mannitolo o di sorbitolo

N. della tariffa	Designazione delle merci
29.14 *(segue)*	B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi: ex I. Acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri: — Esteri di mannitolo o di sorbitolo II. Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri: ex b) Sali ed esteri degli acidi undecenoici: — Esteri di mannitolo o di sorbitolo III. Acido oleico, suoi sali e suoi esteri: ex b) Sali ed esteri dell'acido oleico: — Esteri di mannitolo o di sorbitolo IV. altri: ex b) altri: — Esteri di mannitolo o di sorbitolo
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcole, fenolo, aldeide o chetone e altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi carbossilici a funzione alcole: VIII. altri: ex a) aciclici: — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido inosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: ex Q. altri: — Composti anidri di mannitolo o di sorbitolo, esclusi il maltolo e l'isomaltolo
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. Caseine: III. altre B. Colle di caseina C. altri
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compressi altrove, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex X. altri: — Prodotti di scissione termica del sorbitolo

ALLEGATO IVa)

Elenco delle merci di cui all'articolo 8, paragrafo 3, punto b), primo trattino

N. della tariffa	Designazione delle merci
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:
	B. altri
05.07	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:
	A. Piume da letto e calugine:
	II. altri
	B. altri
05.13	Spugne naturali:
	B. altre
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillaggini e ispessenti derivati da vegetali:
	ex B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
	— Pectati
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):
	A. Vimini:
	II. altri
	B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.06	Altri grassi e olii animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:
	A. Acido stearico
	B. Acido oleico
	ex C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione:
	— esclusi i prodotti ottenuti a partire dal legno di pino di tenore in acido grasso uguale o superiore a 90 % in peso
	D. Alcoli grassi industriali

N. della tariffa	Designazione delle merci
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere di api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:
	A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente
	B. Cere di api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:
	II. altri
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente:
	B. altre
15.17	Degras; residui provenienti dall'elaborazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	A. Degras
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
21.03	Farina di senapa e senapa preparata
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:
	ex A. Acque minerali naturali o artificiali, acque gassose
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:
	ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:
	— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE
	ex B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più:
	— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:
	A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol presentato in recipienti contenenti:
	ex I. 2 l o meno:
	— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE
	ex II. più di 2 l:
	— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE
	B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»):
	II. altre

N. della tariffa	Designazione delle merci
22.09 *(segue)*	C. Bevande contenenti alcole di distillazione: I. Rum, arak, tafia II. Gin III. Whisky IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie, presentate in recipienti V. altre, presentate in recipienti contenenti: ex a) 2 l o meno — escluse quelle contenenti uova o torlo d'uova e/o zucchero (saccarosio e zucchero invertito) ex b) più di 2 l: — escluse quelle contenenti uova o torlo d'uova e/o zucchero (saccarosio e zucchero invertito)
24.02	Tabacchi lavoratori; estratti o sughi di tabacco
28.03	Carbonio (in particolare, neri di carbonio)
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Acidi policarbossibili aromatici: I. Anidride ftalica ex III. altri: — Ftalati (orto) di dibutile — Ortoftalati di diottile — Ftalati di diisoottile, di diisononile, diisodecile — altri esteri di disobutile
29.44	Antibiotici: ex C. altri antibiotici: — Oxitetraciclina — Eritromicina
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o in recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo: A. Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo: ex II. altri: — Soluzioni di poliuretani (definite alla nota 4 del presente capitolo)

N. della tariffa	Designazione delle merci
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone: — Etoilati — Solfato di sodio e di dodecon-l-ile — Solfato di trietanolamine e di dodecan-l-ile — Acido solfonico, alchilbenzene solfonato di sodio e alchilbenzene solfonato d'ammonio — Miscugli e preparazioni di solfato di sodio, di dodecane-l-ile e di solfato di trietanolamina
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale ad un kg: A. Colle preparate e non nominate né comprese altrove: ex II. altre colle: — a sistema di poliuretani (a reazione chimica) B. Prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale ad 1 kg: ex II. altri: — a sistema di poliuretani (a reazione chimica)
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex I. altri: — Rivestimenti refrattari del tipo di quelli utilizzati in fonderia per migliorare la superficie dei pezzi fusi — Preparazioni disincrostanti e simili per caldaie e per il trattamento delle acque di refrigerazione industriale
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o no, polimerizzati o no, lineari o no (fenoplasti, aminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.): C. altri: I. Fenoplasti; ex b) in altre forme: — nelle forme previste dalla nota 3 d) di questo capitolo: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m^2, con o senza iscrizioni — altri fogli, lastre, nastri o lamette, di peso superiore a 160 g per m^2, senza iscrizioni II. Amminoplasti: ex a) nelle forme previste dalla nota 3, a) e b), di questo capitolo: — Resine ureiche, modificate con alcole furfurlico, in soluzioni eterificate, utilizzate in fonderia ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m^2, con o senza iscrizioni — altri fogli, nastri, lastre o lamette, di peso superiore a 160 g per m^2, senza iscrizioni

N. della tariffa	Designazione delle merci
39.01 *(segue)*	C. III. Alchidi ed altri poliesteri: ex a) nelle forme previste dalla nota 3, d) di questo capitolo; — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni — altri fogli, lastre, nastri o lamette di peso superiore a 160 g m², senza iscrizioni ex b) altri: — Politereftalati di etilene saturi, esclusi i polimeri neri, nelle forme previste dalla nota 3, a) e b), di questo capitolo, preparati per lo stampaggio o l'estrusione — in polvere contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la pittura sotto l'azione del calore — Poliesteri non alchidici, non saturi, nelle forme previste dalla nota 3, a) e b), di questo capitolo, di poliuretani, non per lo stampaggio o l'estrusione ex IV. Poliammidi: — Lastre, fogli, nastri o lamette, **rigidi**, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni — altri fogli, lastre, nastri o lamette, di peso superiore a 160 g per m² senza iscrizioni ex V. Poliuretani: — nelle forme previste alla nota 3, a) e b) di questo capitolo — Lastre, fogli, nastri o lamette, **rigidi**, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, nastri o lamette, non rigidi, né allo stato spugnoso, di peso superiore a 160 g per m², senza iscrizioni ex VI. Siliconi: — Lastre, fogli, nastri o lamette, di peso superiore a 160 g per m², senza iscrizioni ex VII. Non nominati: — Resine epossidiche (etossilimiche), in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il rivestimento o la pittura sotto l'azione del calore — Resine, escluse quelle epossidiche, nelle forme previste dalla nota 3, a) e b), di questo capitolo: — Polieteralcoli — Sistemi per poliuretani — Lastre, fogli, nastri o lamette, **rigidi**, di peso superiore a 160 g per m², senza iscrizioni — altri fogli, lastre, nastri o lamette, di peso superiore a 160 g per m², senza iscrizioni
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, poliistrirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): C. altri: I. Polietilene: a) nelle forme previste dalla nota 3, a) e b) di questo capitolo ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni — Cascami e rottami di lavori

N. della tariffa	Designazione delle merci
39.02 *(segue)*	C. ex II. Polietilenitetraalogenati: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
	ex III. Polisolfocloruri alogenati: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizione
	ex IV. Polipropilene: — nelle forme previste dalla nota 3, a) e b), di questo capitolo — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni — Cascami e rottami di lavoro
	ex V. Poliisobutilene: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
	VI. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
	VII. Cloruro di polivinile: ex a) nelle forme previste dalla nota 3 a) e b) di questo capitolo: — per stampaggio — in microsospensioni — Resine del tipo emulsione per pasta ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
	ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
	ex IX. Acetato di polivinile: — Lastre, fogli, nastri, o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
	ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni — Preparazioni per stampaggio di dischi per fonografi
	ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
	ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
	XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni

N. della tariffa	Designazione delle merci
39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.) fibra vulcanizzata:
	B. altri:
	I. Cellulosa rigenerata:
	b) altri:
	ex 1. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o no, di spessore inferiore a 0,75 mm
	— Lastre, fogli o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
	ex 2. non nominati:
	— Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
	II. Nitrati di cellulosa:
	b) plastificati:
	1. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.):
	ex aa) Pellicole in rotoli e strisce per la cinematografia o la fotografia:
	— di celluloide
	— altre, rigide, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
	III. Acetati di cellulosa:
	b) plastificati:
	ex 2. Pellicole in rotoli e strisce, per la cinematografia o la fotografia:
	— rigide, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
	4. altri:
	ex bb) non nominati:
	— Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
	V. Eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa:
	b) plastificati:
	2. altri:
	ex aa) Etilcellulosa:
	— Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
	ex bb) non nominati:
	— Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
	VI. Fibra vulcanizzata:
	— Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m², con o senza iscrizioni
40.06	Gomma (o lattice di gomma) naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):
	ex B. altri:
	— Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici

N. della tariffa	Designazione delle merci
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati e ricoperti di gomma vulcanizzata;
	ex A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperte di materie tessili
	— Fili nudi a sezione tonda
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata:
	— esclusi quelli a sezione trapezoidale
44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, della stesso spessore
55.06	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali in massa:
	ex A. Fibre tessili sintetiche, escluso il poliestere
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:
	ex A. di fibre tessili sintetiche, escluso il poliestere
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:
	ex A. di fibre tessili sintetiche
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati, o altrimenti preparati per la filatura:
	ex A. Fibre tessili sintetiche, escluso il poliestere
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnate o spalmate:
	ex B. altri:
	— «Stoffe non tessute», in pezze o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso pari o superiore a 17 g per m² e inferiore o pari a 80 g per m²
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro:
	ex B. altri:
	— formati da due o più fogli aderenti fra loro per veicoli o navi
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione di appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19:
	— di vetro sodico, fabbricati meccanicamente esclusi i bicchieri incisi o altrimenti decorati, i barattoli per sterilizzare e oggetti di vetro temperato

N. della tariffa	Designazione delle merci
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:
	A. Oggetti per completare gli apparecchi di illuminazione elettrica:
	ex I. Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari:
	— di vetro colorato, matto, inciso, iridato, tagliato, marmorizzato opaco, opalino, dipinto o stampato, con cavità o rilievi
	ex II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.):
	— Vetri da lampade
	— altri, di vetro colorato, matto, inciso, iridato, tagliato, marmorizzato opaco, opalino, dipinto o stampato, con cavità o rilievi
	ex B. altri:
	— di vetro colorato, matto, inciso, iridato, tagliato, marmorizzato opaco, opalino, dipinto o stampato con cavità o rilievi
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:
	ex B. Fibre tessili e lavori di fibre tessili:
	— « Filati » accoppiati in parallelo e senza torsione: « Roving » e feltri « mat »
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:
	B. altre lamiere:
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superificie:
	ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografia, ecc.):
	— rivestite di cloruro di polivinile
73.25	Cavi, corde, trecce, bracche e simili, di filo di ferro e di acciato, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità:
	A. muniti di accessori o forgiati in articoli, destinati ad aeromobili civili
	ex B. altri, esclusi i cavi portanti chiusi e semichiusi, per teleferiche nonché i cavi di armature per cemento armato
ex 73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio:
	— Molle, a spirale, di filo o di sbarra tonda, di diametro superiore a 8 mm o di sbarra quadrata o rettangolare la cui dimensione minore è superiore ad 8 mm
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:
	ex B. altri:
	— Barre di sezione rotonda, di rame non in lega, arrotolati
	— Fili di sezione rotonda, di rame non in lega
74.07	Tubi (compresi loro sbozzi) e barre forate di rame, esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi « Mannesmann » e i tubi ottenuti con il procedimento detto « swaging », anche muniti di incastro o di frange, ma senza altre altre lavorazioni, con parete di spessore superiore a 1 mm

N. della tariffa	Designazione delle merci
74.19	Altri lavori di rame, esclusi spille, anelli scorrevoli e forcine diversi da quelli di ornamento personale, ditali, nonché guarnizioni in ferro per cinture, busti e bretelle, catene, catenelle e loro parti, nonché serbatoi, botti, cisterne ed altri recipienti analoghi per qualsiasi sostanza (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità superiore a 300 l, dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
ex 76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio: — Vergella
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: ex A. greggio: — Zinco elettrolitico (lingotti) di tenore in Zn pari o superiore a 99,95 %.
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi, asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepi, cunei e altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano: — Vanghe, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli, raschiatoi, falci e falciole
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare): A. Seghe a mano B. Lame di seghe: I. a nastro ex III. altre: — Lame da seghe, escluse le frese-seghe e le lame da sega circolare
ex 82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo: incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano e a pedale, diamanti tagliavetro: — Martelli, sgorlie, forbici da pietra, bulini, punzoni e punteruoli
82.05	Utensili intercambiabili per macchina, utensili per utensileria a mano, automeccanica, (per imbutire, stampare, raschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante: ex A. di metalli comuni: — Bulini ex B. di carburi metallici: — Bulini ex C. di diamante o di conglomerato di diamante: — Bulini ex D. di altre materie: — Bulini

N. della tariffa	Designazione delle merci
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti di metalli comuni
83.02	Guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili (compresi i congegni di chiusura automatica per porte); attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule copriturаccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polvere di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: C. altri motori: I. Motori a scoppio (con accensione a scintilla), con cilindrata: a) di 250 cm³ o meno: ex 1. destinati ad aeromobili civili: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW ex 2. altri, di potenza inferiore o uguale a 25 kW, esclusi i motori per ciclomotori di cilindrata non inferiore a 50 cm³ b) di più di 250 cm³: ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm³, degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 : — di potenza inferiore o uguale a 25 kW 2. altri: ex aa) destinati ad aeromobili civili: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW ex bb) non nominati: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW II. Motori a combustione interna (con accessione per compressione) ex a) motori di propulsione per navi: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW b) altri: ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci di motore di cilindrata inferiore a 2 550 cm³, degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW ex 2. non nominati: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW

N. della tariffa	Designazione delle merci
84.06 *(segue)*	D. Parti e pezzi staccati: ex I. di motori destinati ad aeromobili civili: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti II. di altri motori: ex a) per aerodine: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti ex b) altri: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità: ex B. altri: — esclusi parti e pezzi staccati
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie: ex A. Macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili, esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi, e gli armadi ed altri mobili importati con i loro rispettivi apparecchi frigoriferi C. altri: ex II. non nominati, esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi, e gli armadi e gli altri mobili importati con i loro rispettivi apparecchi frigoriferi, nonché le parti ed i pezzi staccati
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia: — Bilance, comprese le basculle, automatiche e semiautomatiche, di peso unitario non superiore a 250 kg, escluse le parti ed i pezzi staccati — Dosatrici o insaccatrici ed altri strumenti elettronici a pesata costante, programmabili, escluse le parti ed i pezzi staccati — Apparecchi elettronici e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati, escluse le parti ed i pezzi staccati — Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 500 kg, escluse le parti ed i pezzi staccati — Bilance elettroniche per negozi ad indicatore digitale, escluse le parti ed i pezzi staccati — Basculle e piattaforme di peso elettroniche con indicatore digitale, escluse le bilance per persone e le parte ed i pezzi staccati
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», vennicelli, binde, palanchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi macchine ed apparecchi della voce 84.23 B. altri: ex I. Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la manipolazione di sostanze altamente radioattive *(EURATOM)*: — Gru, gru a portale e ponti scorrevoli, carrelli per il trasporto e «derricks», trasbordo e «derricks», escluse le parti e i pezzi staccati

N. della tariffa	Designazione delle merci
84.22 *(segue)*	B. ex II. Gru automobili su ruote, che non possono circolare su rotaie, escluse le parti ed i pezzi staccati ex IV. non nominati: — Gru, gru a portale e ponti scorrevoli, carrelli di trasbordo e «derricks», escluse le parti e i pezzi staccati
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: ex III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire: — Parti e pezzi staccati di macchine da cucire, ottenuti per sinterizzazione
ex 84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce 84.41: — Presse-tagliatrici per cuoio, pelli e pelli da pellicceria, escluse le parti e pezzi staccati
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci 84.49 e 84.50: C. altre macchine utensili: I. Torni: ex a) Torni automatizzati con informazioni codificate: — Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg ex b) altri: — Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg III. Piallatrici: ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate: — di peso unitario non superiore a 2 000 kg ex b) altre: — di peso unitario non superiore a 2 000 kg IV. Limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, strozzatrici: ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate: — Limatrici e segatrici di peso unitario non superiore a 2 000 kg ex b) altri: — Limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg V. Fresatrici, foratrici: ex a) Macchine automatizzate, con informazioni codificate: — Foratrici di peso unitario non superiore a 2 000 kg ex b) altri: — Foratrici di peso unitario non superiore a 2 000 kg

N. della tariffa	Designazione delle merci
84.45 *(segue)*	C. VI. Affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici, e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare: a) con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della nota complementare 2 di questo capitolo: ex 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate: — Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg ex 2. altre: — Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg b) altre: ex 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate: — Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg ex 2. altre: — Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili, escluse le presse idrauliche di peso unitario non superiore a 5 000 kg e le presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari: A. Macchine da scrivere
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove: ex B. altre: — Unità integrate operazionali digitali che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale ed un dispositivo di entrata e di uscita, per loro uilizzazione in sistemi industriali di produzione o, distribuzione e d'utilizzazione di energia elettrica — Unità di modulazione/demodulazione (Modem) per la trasmissione dei dati
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo: ex A. per la produzione di prodotti della sottovoce 28.51 A (*EURATOM*): — presse idrauliche di peso unitario non superiore a 2 000 kg ex C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) (*EURATOM*): — Presse idrauliche, di peso unitario non superiore a 2 000 kg E. altri: ex II: altre macchine, apparecchi e congegni meccanici: — Presse idrauliche di peso unitario non superiore a 2 000 kg — Macchine a iniezione, estrusori, formatrici per soffiaggio, frantumatrici, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali

N. della tariffa	Designazione delle merci
ex 84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali: — Forme e conchiglie per lavoro meccanico
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche) per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili: ex A. Riduttori di pressione, esclusi quelli di ferro o di acciaio ex B. altri, esclusi quelli di ferro o di acciaio
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma) Cuscinetti con una serie di sfere nei quali le sfere non sono staccabili manualmente o nei quali la serie di sfere non è separabile, oppure nei quali le facce dei due anelli sono allineate sullo stesso piano, il cui diametro esterno è superiore a 36 mm ma non eccede i 72 mm: — Anelli per cuscinetti ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle ed alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento, manicotti, giunti elastici, ecc. e giunti d'articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): B. altri: ex II. non nominati: — Cuscinetti ottenuti mediante sinterizzazione: — di peso unitario inferiore o uguale a 500 g — per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro
85.01	Macchine generatrici, motori, convertitori rotanti o statistici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: B. altre macchine ed apparecchi: I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: ex b) altri: — Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a scoppio, a pistoni, di una potenza di 750 kVA o meno, compresi quelli le cui prestazioni non sono espresse in kVA, o in kW di peso unitario superiore a 100 kg — Generatrici a corrente alternata, di peso unitario superiore a 100 kg di una potenza di 750 kVA o meno — Motori e generatrici a corrente continua, di peso unitario superiore a 100 kg, esclusi i motori e le altre generatrici le cui prestazioni non sono espresse in kW o kVA — Convertitori rotanti, di peso unitario superiore a 100 kg
85.04	Accumulatori elettrici: B. altri: ex II. Accumulatori non nominati: — al nichel — cadmio, non ermeticamente chiusi

N. della tariffa	Designazione delle merci
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici, apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili, apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare,); ferri da stiro elettrici, apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 95.24:
	ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.):
	— Asciugacapelli, esclusi i caschi asciugacapelli
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:
	ex A. Apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:
	— Apparecchi per la telefonia, esclusi gli apparecchi telefonici, loro ricevitori e pezzi staccati
	ex B. altri:
	— Apparecchi per la telefonia, esclusi gli apparecchi telefonici, loro ricevitori e pezzi staccati
	— Apparecchi automatici ed elettronici, esclusi pezzi staccati e parti
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini della televisione: apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione della radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini della televisione:
	I. Apparecchi trasmittenti:
	ex b) altri:
	— che utilizzano le bande HF e MF
	II. Apparecchi ricetrasmittenti:
	ex b) altri:
	— che utilizzano la banda VHF
	— Supporti portatili per ricetrasmittenti VHF
	III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:
	b) altri:
	2. non nominati:
	ex aa) Apparecchi riceventi di radiotelefonia o di radiotelegrafia:
	— che utilizzano le bande VHF, LF, MR e HF
ex 85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:
	— esclusi gli apparecchi per strade ferrate e parti e pezzi staccati
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci 85.09 e 85.16:
	ex B. altri:
	— esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, l'incendio e simili, nonché le parti ed i pezzi staccati

N. della tariffa	Designazione delle merci
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, rete interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati, circuiti stampati, quadri di comando o di distribuzione: ex D. Quadri di comando o di distribuzione: — provvisti di apparecchi e strumenti: — per applicazione industriale, esclusi quelli per telecomunicazioni e di misura: — di 1 000 V o più, provvisti di cellule con interruttori o interruttori automatici, per trasformatori ad incastro metallico — di 1 000 V o meno
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione: ex B. altri: — Fili, trecce e cavi per il trasporto dell'energia, per una tensione nominale inferiore o uguale a 60 kV, non predisposti o muniti di accessori di connessione, isolati al polietilene, esclusi i fili di bobinaggio — Fili di bobinaggio, di rame, verniciati o laccati, di diametro pari o superiore a 0,40 mm e inferiore o pari a 1 mm (classe F, gradi I e II)
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone, (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci: A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti: I. a motore a scoppio o a combustione interna ex b) altri: — a quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, con peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 300 kg e con peso totale a carico pari o superiore a 1 950 kg ed inferiore a 3 600 kg, con motore a scoppio di cilindrata superiore a 1 560 cm^3 ed inferiore a 2 900 cm^3 o con motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1 980 cm^3 e inferiore a 2 500 cm^3 B. per il trasporto di merci: II. altri: a) a motore a scoppio o a combustione interna: 1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm^3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm^3: ex bb) altri: — a quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, con peso a vuoto superiore a 1 350 kg ed inferiore a 1 300 kg, e con peso totale a carico uguale o superiore a 1 900 kg e inferiore a 3 600 kg, con motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2 900 cm^3 2. altri: ex bb) altri: — a quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, con peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg con peso totale a carico uguale o superiore a 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, con motore a scoppio di cilindrata superiore a 1 560 cm^3 ed inferiore a 2 200 cm^3, o con motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1 980 cm^3 e inferiore a 2 500 cm^3

N. della tariffa	Designazione delle merci
87.06	Parti, pezzi staccati, ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci da 87.01 a 87.03 incluso: B. altri: ex II. non nominati: — Pistoni e guide per ammortizzatori, ottenuti per sinterizzazione, — Parti e pezzi staccati, esclusi i pezzi e le parti di carrozzeria, i cambi di velocità completi, i ponti posteriori completi, le ruote, le parti di ruote e gli accessori di ruote, gli assi portanti e le guarnizioni di frizione montati con supporto, per freni a dischi — Materizze di equilibratura per ruote
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci da 87.09 a 87.11 incluso: ex B. altri: — Ruote dentate, ottenute mediante sinterizzazione
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (macchine per disegnare, pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, misure-campione, metri, ecc. ; prioettori di profili: ex A. Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo: — Scatole di compassi complete, prolunghe di compassi, compassi, tiralinee (squadre e righe) e strumenti simili
ex 90.17	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici: — Siringhe di materie plastiche artificiali
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce 90.14: ex A. destinati ad aeromobili civili: — Manometri B. altri: I. Manometri
90.28	Strumenti ed apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica e di controllo, di regolazione o di analisi: A. Strumenti ed apparecchi elettronici: ex I. destinati ad aeromobili civili: — Amperometri, voltometri, wattometri II. altri: ex b) altri: — Amperometri, voltometri, wattometri — Regolatori — Strumenti di controllo e di regolazione utilizzati in sistemi industriali di produzione, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica

N. della tariffa	Designazione delle merci
90.28 *(segue)*	B. altri: ex I. destinati ad aeromobili civili: — Amperometri, voltometri e wattometri ex II. non nominati: — Amperometri, voltometri e wattometri — Regolatori
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni): ex A. Sbozzi e dischetti per bottoni, esclusi i bottoni per polsini, colletti e pettini, nonché di altro tipo di ceramica, di vetro, di seta o di altre fibre tessili ex B. Bottoni e loro parti, esclusi i bottoni per polsini, colletti e pettini, nonché di altro tipo di ceramica, di vetro, di seta o di altre fibre tessili

ALLEGATO IV b

Elenco delle merci di cui all'articolo 8, paragrafo 3, punto b), secondo trattino

N. della tariffa	Designazione delle merci
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:
	ex C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione:
	— Prodotti ottenuti dal legno di pino con tenore in acidi grassi uguale o superiore al 90 % di peso
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme de masticare del genere «chewing-gum»
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»
	D. altri
19.02	Estratti di malto; preparazione per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semoline, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso:
	B. altri
19.03	Paste alimentari
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, cornflakes» e simili:
	A. a base di granoturco
19.07	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
	D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecole:
	ex I. inferiore al 50 %:
	— «Bolacha capitao» (biscotti di mare)
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove (a):
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene
	G. altre

(a) Escluse le misture di prodotti chimici e di prodotti alimentari del tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per consumo umano e prodotti per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici, presentati in confezioni ermeticamente chiuse di peso inferiore o uguale a 1 000 g.

N. della tariffa	Designazione delle merci
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: V. altri, presentati in recipienti contenenti: a) 2 l o meno: 2. Liquori b) piu di 2 l: ex 2. Liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: — Liquori
31.02	Concimi minerali o chimici azotati: ex C. altri: — esclusi il nitrato di ammonio, di nitrato di calcio, con tenore di azoto inferiore o uguale al 16 % in peso; nitrato di calcio e di magnesio, nonché calciocianamide con tenore di azoto inferiore o uguale al 25 % in peso, e urea con tenore di azoto inferiore o uguale al 45 % in peso, del prodotto anidro allo stato secco
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola: ex B. Colle di destrina, di amido o di fecola: — Colle di amido
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o no (fenoplasti, amminoplasti, alchivi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.): ex A. Scambiatori di ioni: — Fenoplasti, esclusi quelli del tipo «Novolaque» C. altri: I. Fenoplasti: ex a) nelle forme previste dalla nota 3 a) e b) di questo capitolo — Resine, escluse quello del tipo «Novolaque»
48.07	Carta e cartoni patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennes» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49); in rotoli o in fogli: ex D. altri: — Carte e cartoni «floccati»
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa: ex A. Fibre tessili sintetiche: — di poliesteri, di lunghezza inferiore a 65 mm e tenacità superiore a 53 CN/tex
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati: ex B. altri: — «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, «floccate»

N. della tariffa	Designazione delle merci
ex 59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie: — non impregnati, «floccati» di cloruro di polivinile — non impregnati, diversi da quelli la cui materia tessile costituisce il diritto, «floccati» di derivati della cellulose o di altre materie plastiche artificiali, escluso il poliuretano
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, sfondi di studi o per usi simili: — «floccati»
68.02	Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce 68.01 e quelli del capitolo 69; cubi e tessere per mosaici
ex 70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione) in lastre di forma quadrata o rettangolare: — di spessore non superiore a 3 mm
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione) semplicemente sgrossati o smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: — non armati, di spessore non superiore a 5 mm — vetro fluitato, non armato, escluso il vetro semplicemente sgrossato, di spessore di più di 2 mm fino a 10 mm inclusi
ex 70.21	Altri lavori di vetro: — di vetro colorato, matto, inciso, iridato, tagliato, marmorizzato, opaco, opalino o dipinto, o modellato, con incavi e rilievi
ex 73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — senza rivestimento di materie tessili
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci da 73.06 a 74.14 incluso: A. Acciaio fine al carbonio: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — non rivestiti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non considerati dal punto a) della nota complementare del presente capitolo B. Acciai legati: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — non rivestiti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non considerati dal punto a) della nota complementare del presente capitolo

N. della tariffa	Designazione delle merci
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce 73.19:
	B. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi alla voce A, di lunghezza massima di 4,5 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno
	ex C. altri:
	— esclusi i tubi greggi o dipinti; verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi Mannesmann e tubi ottenuti mediante procedimento detto di «swaging»), anche muniti di incastri o flange, ma senza altra lavorazione, senza saldatura
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare ed usi analoghi di ferro o di acciaio:
	B. altri:
	ex II. non nominati:
	— Vasche da bagno di lamiera di acciaio o di ferro, di spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese la pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):
	B. altre pompe:
	II. non nominate:
	ex a) Pompe:
	— Pompe centrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie:
	ex A. Materiale, macchine ed apparecchi (esclusi le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili:
	— Armadi ed altri mobili importati con loro apparecchi frigoriferi, di peso unitario superiore a 200 kg
	C. altri:
	I. Frigoriferi di capacità superiore a 340 l
	II. non nominati
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti ed altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):
	B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:

N. della tariffa	Designazione delle merci
84.40 *(segue)*	B. ex I. a funzionamento elettrico: — Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, esclusi parti e pezzi staccati ex II. altri: — Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, esclusi parti e pezzi staccati ex C. altri: — Macchine e apparecchi per lavare la biancheria, esclusi parti e pezzi staccati
85.01	Macchine generatrici, motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: ex A. Merci sottoelencate, destinate ad aeromobili civili: Macchine generatrici, convertitori rotanti o statici; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione Motori elettrici di una potenza uguale o superiore a 0,75 kW, ma inferiore a 150 kW Trasformatori di potenza nominale pari o superiore a 1 kVA: — Motori trifase asincroni, motori monofase, macchine generatrici e convertitori rotanti e statici (esclusi i raddrizzatori) di peso unitario non superiore a 100 kg; trasformatori di misura; altri trasformatori di peso unitario non superiore a 500 kg B. Altre macchine ed apparecchi: I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W: ex b) altri: — Motori trifase asincroni; motori monofase, macchine generatrici e convertitori rotanti di peso unitario non superiore a 100 kg ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.): bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: — Convertitori statici di peso unitario superiore a 100 kg e raddrizzatori, esclusi quelli specialmente costruiti per la saldatura — Trasformatori trifase, senza dielettrico liquido, di una potenza uguale o superiore a 50 kVA e inferiore o uguale a 2 500 kVA — Trasformatori di misura; altri trasformatori di peso unitario non superiore a 500 kg; convertitori statici (esclusi i raddrizzatori), di peso unitario non superiore a 100 kg
ex 85.03	Pile elettriche: — secche
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare; scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24: E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici: I. Fornelli e forni elettrici, apparecchi scaldavivande, (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili ex II. altri: — Fornelli, cucine, e apparecchi simili di cottura, per usi domestici

N. della tariffa	Designazione delle merci
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:
	ex A. Apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:
	— Apparecchi telefonici; loro ricevitori e pezzi staccati
	ex B. altri:
	— Apparecchi telefonici; loro ricevitori e pezzi staccati
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione o il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, rete, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti; potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:
	ex A. Apparecchi per l'interruzione ed il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione o il collegamento dei circuiti elettrici:
	— Interruttori automatici, interruttori e contatori, di peso unitario superiore a 3 kg ma non superiore a 500 kg, esclusi parti e pezzi staccati
	— per applicazione industriale, esclusi gli apparecchi per il collegamento:
	— di 1 000 V o più
	— Sezionatori interruttori, compresi gli interrutori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi
	— Fusibili, da 6 kV fino a 36 kV incluso, del tipo HT
	— di meno di 1 000 V:
	— Fusibili di tipo NH
	— Interruttori, da 63 A fino a 1 000 A, tri o quadripolari, a duplice funzione di interruzione
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco:
	A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione
	ex B. altre lampade e tubi:
	— per l'illuminazione
	ex C. Parti e pezzi staccati:
	— per lampade e tubi elettrici per l'illuminazione
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:
	ex A. Accoppiamenti (piovre e licci) di cavi elettrici, destinati ad aeromobili civili;
	— con armatura o guaina metallica; anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali
	ex B. altri:
	— con armatura o guaina metallica, anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali ed i cavi sottomarini

ALLEGATO V

Elenco delle merci di cui all'articolo 11, punto a), primo trattino

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote del diritto di compensazione	
		1986	1987
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati; anche cotti prima o durante l'affumicatura:		
	A. Secchi, salati o in salamoia:		
	I. interi:		
	ex c) Acciughe (Engraulis spp.), presentate in barili o in altri recipienti di contenuto netto uguale o superiore a 10 kg	56	63
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:		
	A. Crostacei:		
	I. Aragoste	56	63
	II. Astici (Homarus spp.)	100	100
	B. Molluschi, compresi i testacei:		
	II. Mitili	34	44
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	56	63
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:		
	B. altri:	56	63
08.01	Datteri, banane, ananas, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:		
	A. Datteri	56	63
	D. Avocadi	56	63
	E. Noci di cocco	56	63
	H. altri	56	63
08.03	Fichi, freschi o secchi:		
	ex B. secchi, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno:		
	— importati nel limite di un contingente tariffario	74	100
08.04	Uve, fresche o secche:		
	B. secche:		
	I. presentate in imballaggi immediati di contenuto di 15 kg o meno:		
	— importate nel limite di un contingente tariffario	100	100

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote del diritto di compensazione	
		1986	1987
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:		
	B. Noci comuni	55	59
	E. Noci di pecàn	55	59
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 incluso):		
	A. Albicocche	56	63
	B. Pesche, comprese le pesche noci	56	63
	D. Mele e pere	56	63
	E. Papaie	56	63
	F. Macedonia:		
	I. non contenenti prugne	56	63
	G. altre	56	63
09.02	Tè:		
	A. Presentato in imballaggi di contenuto netto di 3 kg o meno	56	63
09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»):		
	A. non tritati o macinati:		
	I. Pepe:		
	b) altri	56	63
	II. Pimenti:		
	c) altri	56	63
	B. tritati o macinati		
	I. Pimenti del genere «Capsicum»	56	63
	II. altri	56	63
09.09	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:		
	A. non tritati né macinati:		
	I. di anice	56	63
	II. di badiana	56	63
	III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:		
	b) altri:		
	2. non nominati	56	63
	B. tritati o macinati:		
	I. di badiana	56	63
	II. altri	56	63

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote del diritto di compensazione	
		1986	1987
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie:		
	A. Timo:		
	I. non tritato né macinato:		
	b) altro	56	63
	II. tritato o macinato	56	63
	B. Foglie di alloro	56	63
	C. Zafferano	56	63
	F. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla nota 1 b) di questo capitolo:		
	I. non tritati né macinati	56	63
	II. tritati o macinati:		
	b) altri	56	63
11.04	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce 07.06:		
	A. Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce 07.05	56	63
	B. Farine delle frutta comprese nel capitolo 8:		
	I. di banane	56	63
	II. altri	56	63
11.08	Amidi e fecole; inulina:		
	B. Inulina	56	63
12.03	Semi, spore e frutti da sementa:		
	A. Semi di barbabietole:	56	63
	C. Semi da foraggio:		
	I. Paleo (Festuca pratensis); vecce; semi della specie fienarola di palude (Poa palustris), spannocchina (Poa trivialis), gramigna dei prati (Poa pratensis); loglierella (Lolium perenne), loglio maggiore (Lolium multiplorum); coda di topo (Phleum pratense); gramigna fusiaiola (Festuca rubra); gramigna perenne (Dactylis glomerata); agrostide (Agrostides)	56	63
	II. Trifoglio (Trifolium spp.)	56	63
	D. Semi di fiori e semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea); var. caulorapa e gongylodes.	56	63
	E. altri	56	63
12.07	Piante e parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente i profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
	A. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)	56	63
	B. Radici di liquirizia	56	63
	C. Fave tonka	56	63

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote del diritto di compensazione	
		1986	1987
12.08	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:		
	A. Carrube	56	63
	C. Semi di carrube:		
	I. non scortecciati, né frantumati, né macinati	56	63
	II. altri	56	63
12.10	Barbabietole da foraggio, navoni, rutabaga radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:		
	A. Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga e altre radici da foraggio	56	63
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:		
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati:		
	I. allo stato secco	34	44
	II. altri	34	44
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:		
	ex B. altri:		
	— semplicemente cotti in acqua e sgusciati, esclusi scampi e gamberi; molluschi	56	63
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:		
	ex B. Cetrioli e cetriolini:		
	— Cetrioli	56	63
	C. altri	56	63
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico		
	A. Funghi	56	63
	F. Capperi ed olive	56	63
	ex H. altri, compresi i miscugli:		
	— esclusi fondi e cuori di carciofi, carote e miscugli	56	63
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:		
	B. di legumi	56	63

ALLEGATO VI

Elenco delle merci di cui all'articolo 11, punto a) secondo trattino

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote del diritto di compensazione	
		1986	1987
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	34	43
03.03	Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:		
	A. Crostacei:		
	I. Aragoste	65	70
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	34	43
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce 06.03	34	43
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	34	43
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	34	43
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	34	43
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:		
	B. altri:		
	ex I. Piselli, ceci e fagioli		
	— esclusi i ceci	34	43
	ex III. non nominati		
	— Fave	34	43
	— altri	65	70
07.06	Radici di manioca, di arrow-root e di salep, topinambour, patate dolci e altre simili radici ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:		
	B. altri	65	70

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote del diritto di compensazione	
		1986	1987
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	34	43
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	65	70
08.12	Frutta secche, escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05	65	70
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate e immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione oppure secche	65	70
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato: bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:		
	A. Caffè:		
	II. Torrefatto	34	43
	B. Bucce e pellicole	34	43
	C. Succedanei contenenti caffè	34	43
09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»	65	70
09.05	Vaniglia	65	70
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	65	70
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	65	70
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	65	70
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie	65	70
11.04	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8; farine e semolini di sago o di radici e tuberi compresi nella voce 07.06:		
	A. Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce 07.05	34	43
11.08	Amidi e fecole; inulina:		
	B. Inulina	34	43
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	65	70

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote del diritto di compensazione	
		1986	1987
12.08	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:		
	A. Radici di cicoria	65	70
	C. Semi di carrube	65	70
	D. Noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli	65	70
12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:		
	A. Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga e altre radici da foraggio	65	70
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi o estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti «primo sugo»:		
	B. altri:		
	— «primo sugo»	34	43
	— altri	65	70
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:		
	B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica; cera de mirica e cera del Giappone	65	70
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
	A. di fegato:		
	I. di oca o di anatra	34	43
	B. altre:		
	II. di selvaggina o di coniglio	34	43
	III. non nominate:		
	b) altre	34	43
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei:		
	A. Caviale e succedanei del caviale	34	43
	B. Salmonidi	34	43
	C. Aringhe	34	43
	D. Sardine	31	38
	E. Tonni	34	43
	F. Boniti, sgombri e acciughe:		
	— Acciughe	65	70
	— altri	34	43
	G. altri	34	43

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote del diritto di compensazione	
		1986	1987
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto	65	70
18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	65	70
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	34	43
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:		
	A. Funghi	34	43
	B. Tartufi	34	43
	C. Pomodori	34	43
	D. Asparagi	34	43
	E. Crauti	34	43
	ex F. Capperi e olive:		
	— Capperi	34	43
	G. Piselli e fagiolini	34	43
	H. altri, compresi i miscugli	34	43
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	34	43
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate):		
	B. altre:		
	II. non nominate	34	43
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri	34	43
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole	34	43
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	34	43
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli	65	70
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:		
	B. di legumi	65	70
23.05	Fecce di vino, tartaro greggio	65	70
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove	65	70

ALLEGATO VII

Elenco delle merci di cui all'articolo 11, punto b), primo trattino

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote del diritto di compensazione	
		1986	1987
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:		
	B. Molluschi, compresi i testacei:		
	I. Ostriche:		
	b) altre	100	100
	IV. altri:		
	a) congelati:		
	ex 5. altri:		
	— Veneri incrocicchiate o vongole (Scobicularia plana)	100	100
	b) non nominati:		
	ex 2. altri:		
	— Veneri incrocicchiate o vongole (Scobicularia plana)	100	100
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:		
	B. altri	0	29
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	57	64
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:		
	C. Ananassi	74	79
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:		
	B. Noci comuni	56	61
	E. Noci di pecàn	56	61
	ex G. altre:		
	— Semi di pinoli	56	61
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
	A. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)	57	64
	B. Radici di liquirizia	57	64
	C. Fave tonka	57	64

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote del diritto di compensazione	
		1986	1987
12.08	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte, carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:		
	B. Carrube	57	64
	C. Semi di carrube:		
	II. altri	57	64
13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:		
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati	40	50
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:		
	A. Oli di fegato di pesce:		
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	57	64
16.03	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto:		
	ex B. di più di 1 kg, ma meno di 20 kg:		
	— Estratti di carne di balena	100	100
	ex C. di 1 kg o meno:		
	— Estratti di carne di balena	100	100
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei:		
	A. Caviale e succedanei del caviale	100	100
	B. Salmonidi	100	100
	C. Aringhe	100	100
	D. Sardine	64	67
	E. Tonni	65	70
	ex F. Boniti, sgombri e acciughe:		
	— Acciughe	56	63
	— altre	66	71
	G. altri	100	100
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati	100	100
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:		
	ex B. Cetrioli e cetriolini		
	— Cetrioli	57	64

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote del diritto di compensazione	
		1986	1987
20.01 *(segue)*	ex C. altri:		
	— Pimenti dolci o peperoni	57	64
	— Cavolfiori	40	50
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto, o acido acetico:		
	C. Pomodori	44	58
	F. Capperi e olive	66	71
	ex H. altri, compresi i miscugli		
	— Pimenti dolci o peperoni	40	50
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazioni degli animali:		
	ex A. Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini:		
	— di pesci	100	100